

Attualità

Fondi comuni mobiliari e Sicav. La tassazione aggiusta il tiro (2)

16 Marzo 2011

La ritenuta sarà applicata a titolo di imposta solamente per le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa

Thumbnail
Image not found or type unknown

Come già illustrato nel **precedente intervento**, con l'introduzione dell'articolo 26-*quinquies* del Dpr 600/1973, il "milleproroghe" ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2011, che sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del Tuir, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio italiani (esclusi i fondi immobiliari) e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia, venga effettuata una ritenuta del 12,50% a opera di Sgr, Sicav e soggetti incaricati al collocamento delle quote o azioni. La ritenuta verrà applicata sui proventi distribuiti dagli Oicvm, determinati come differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni, rilevati dai prospetti periodici dei fondi (*net asset value*).

La ritenuta è applicata a titolo di imposta per le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa e per i soggetti esclusi o esenti dall'Ires, e a titolo di acconto per gli imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del Tuir, per le società di persone di cui all'articolo 5 del Tuir e per le società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del medesimo Testo unico.

I soggetti non residenti, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del Dlgs 239/1996, ossia coloro che risiedono in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (e cioè nei Paesi inclusi nella "white list"), che percepiscono i proventi derivanti da Oicvm italiani (articolo 44, comma 1, lettera g) non saranno soggetti a ritenuta.

Le perdite derivanti dalla partecipazione ai fondi e le differenze positive o negative tra il valore

delle quote da prospetto e quello di cessione sul mercato sono qualificate come redditi diversi e, pertanto, sono soggette al regime di tassazione previsto dal Dlgs 461/1997 (regimi della dichiarazione, amministrato o gestito).

Per espressa previsione normativa inserita nel “milleproroghe”, il regime naturale per i sottoscrittori di quote di fondi sarà il regime amministrato (articolo 6 del Dlgs 461/1997) anche in assenza di opzione espressa dal risparmiatore, salvo la facoltà di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011.

Un’ulteriore novità prevista dal “milleproroghe” è relativa ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismo di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/Ce (fondi esteri non armonizzati), situati negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-*bis* del Tuir e soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri. Tali proventi saranno assoggettati, a decorrere dal 1° luglio 2011, alla ritenuta del 12,50% a titolo di acconto nei confronti dei soggetti titolari di redditi d’impresa e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’Ires.

Con particolare riferimento ai possessori di quote di fondi alla data del 30 giugno 2011, è stato previsto che, ai fini della determinazione dei redditi da assoggettare alla ritenuta di cui all’articolo 26-*quinquies*, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di Oicvm, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011, in luogo del valore rilevato alla data di sottoscrizione o di acquisto, in quanto la differenza del valore della quota tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 30 giugno 2011 ha già scontato l’imposta in capo al fondo, così come previsto dal previgente regime di tassazione.

Nel caso, poi, di proventi da quote o azioni Oicvm che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, possedute sempre alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta di cui al comma 3 dell’articolo 9 della legge 77/1983 è riconosciuto nella misura del 15% dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011, fino a concorrenza della eventuale differenza positiva fra il valore delle quote rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno e quello rilevato alla data di sottoscrizione o di acquisto.

2 - fine. La **prima puntata** è stata pubblicata giovedì 10 marzo

di

Luigi Durante

Italo Raffaele Muntoni

